

CONVENZIONE OPERATIVA

Tra

la Camera di Commercio di Ancona

(di seguito: Camera),

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

e

gli Istituti di Istruzione secondaria superiore:

Liceo Scientifico "Galilei" - Ancona,

Istituto d'Arte "Mannucci" - Ancona,

Istituto d'Istruzione Superiore "Serrani" - Falconara Marittima,

Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" - Jesi,

Istituto d'Istruzione Superiore "Laeng"-Castelfidardo - Osimo,

Istituto Professionale Alberghiero "Panzini" - Senigallia,

(di seguito: gli istituti scolastici)

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza scuola-lavoro;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", e in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 196/97;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

CONSIDERATO

Che

- l'art. 4 della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53, prevede la possibilità di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate anche con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- le Camere di Commercio, anche tenuto conto della presenza nei loro Consigli di rappresentanti dei diversi settori economici, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori – designati dalle Associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori localmente più

rappresentative –, possono garantire il coinvolgimento delle stesse favorendo un rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche e formative e mondo della produzione e del lavoro;

- Unioncamere, tramite il Fondo di Perequazione 2001, ha promosso, nell'ambito delle iniziative di sostegno allo sviluppo del sistema scolastico e formativo, un progetto nazionale destinato a supportare una rete di Sportelli camerale di servizio per l'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro;

- il MIUR attraverso apposite risorse assegnate nell'ambito dei fondi CIPE destinati ad interventi nelle aree obiettivo 1 ed obiettivo 2, ed in stretto raccordo con altre iniziative sviluppate in collaborazione con le Regioni, intende promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le istituzioni scolastiche, statali e non statali, con il sistema produttivo del Paese;

- il MIUR ed Unioncamere hanno stipulato il 27 giugno 2003 un Protocollo d'Intesa finalizzato a favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche e Camere di Commercio per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro;

- a seguito del suddetto Protocollo d'Intesa, MIUR ed Unioncamere si sono impegnate a promuovere congiuntamente l'attuazione di percorsi formativi sperimentali in alternanza, co-progettati e cofinanziati dalle Camere di Commercio e dagli Uffici Scolastici Regionali;

- in attuazione del citato Protocollo d'Intesa, Unioncamere ha destinato un'apposita linea di finanziamento del Fondo di Perequazione 2003 alla promozione di sperimentazioni attuative dell'art. 4 della Legge Delega per la Riforma della Scuola, ipotizzando diversi possibili modelli di percorsi in alternanza scuola-lavoro per i licei e per gli istituti tecnici, professionali e d'arte, proposti a tutte le Camere di Commercio e loro Unioni Regionali;

- il MIUR–Dipartimento per i Servizi nel territorio–Direzione Generale per l'Istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali una nota, prot. n. 1495 del 10 giugno 2003, concernente la possibilità di realizzare progetti in alternanza scuola-lavoro elaborati e co-finanziati dall'Unioncamere, tramite il Fondo di Perequazione del sistema camerale, dalle Camere di Commercio e dagli Uffici Scolastici Regionali;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Camera di Commercio di Ancona, confermano l'intenzione di realizzare l'obiettivo comune di sperimentare percorsi e modelli di apprendimento in alternanza scuola-lavoro;

- per le suddette sperimentazioni l'Ufficio Scolastico Regionale e la Camera di Commercio di Ancona hanno individuato, di concerto, le scuole firmatarie del presente accordo, dichiaratesi disponibili a partecipare alle attività proposte.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente accordo intende favorire, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali, l'attivazione di modelli di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa, dalla stessa progettati, attuati e valutati, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, al fine di consentire agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Marche che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di svolgere in alternanza il percorso formativo fino al diciottesimo anno, attraverso modalità che assicurino loro l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

2. Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

3. In tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, ma si configura invece quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

Art. 2

(Durata dei percorsi di alternanza)

1. Il progetto formativo di cui al presente accordo avrà durata annuale (anno scolastico 2004/2005) e potrà essere rimodulato in *itinere*, sulla base dei risultati derivanti dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate nonché dall'evolversi del quadro normativo di riferimento.

2. Tenuto conto del principio enunciato nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 28.3.2003, n. 53, i progetti da realizzare copriranno il percorso scolastico-formativo compreso tra il 2° e il 4° anno o tra il 3° e il 5° degli istituti di istruzione superiore.

Art. 3

(Soggetti attuatori dei percorsi)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'art.1 del presente accordo sono istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, che all'uopo stipuleranno apposite convenzioni con imprese ai sensi del successivo art. 6, punto 3, lett. (c).

2. Alle istituzioni scolastiche attuatrici competerà la gestione finanziaria per le azioni di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con D.I. 1.2.2001, n. 44.

3. Alla Camera di Commercio di Ancona competerà, altresì, la gestione finanziaria delle azioni di propria competenza in base alle disposizioni previste nel regolamento del Fondo di Perequazione approvato con delibera Unioncamere n. 33 del 16 marzo 2005 per le attività a valere sull'annualità 2003.

4. La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico per le Marche concorrerà al finanziamento del progetto nella misura di Euro 3.000,00 per ciascun Istituto partecipante.

Art. 4

(Struttura dei modelli di percorsi formativi ed istituti coinvolti nelle sperimentazioni)

1. In generale i progetti formativi, si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

2. L'attività per gli studenti avrà carattere prevalentemente orientativo.

3. L'attività oggetto specifico della presente convenzione riguarderà la realizzazione di n. 6 sperimentazioni presso le n. 6 istituzioni scolastiche firmatarie, individuate di concerto tra Camera di Commercio e Ufficio Scolastico Regionale.

4. Le attività di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative autoconsistenti e autonomamente certificabili.

5. Nell'ambito dei progetti le Parti s'impegnano a promuovere la sperimentazione e la messa a punto di idonei sistemi per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso dell'esperienza in situazione lavorativa.

6. Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell'inserimento del contesto sociale e lavorativo.

Art. 5 (Quadro orario)

1. Nell'ambito del quadro orario previsto dai diversi percorsi scolastici e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art.4 della legge 53/2003, alle attività di apprendimento in situazione lavorativa potrà essere dedicato un numero totale di ore rientrante nell'ambito di flessibilità dell'orario obbligatorio, per una quota non superiore al 15% del monte ore annuale di ciascuna disciplina curriculare, ai sensi del D.M. 26.6.2000, n. 234, applicativo dell'art. 8 del D.P.R. 275/99.

2. Le attività formative in ambiente lavorativo saranno progettate e programmate secondo criteri di progressiva gradualità, che tengano conto dell'età degli allievi e dell'indirizzo di studi dagli stessi seguito.

Art. 6 (Compiti dei soggetti attuatori)

1. Per promuovere i progetti formativi oggetto del presente accordo, nel quadro delle relazioni sistematiche prefigurate dall'iniziativa "Le Marche: una Regione laboratorio", promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale e che la Camera di Commercio condivide e sostiene, i soggetti sottoscrittori realizzeranno, d'intesa fra loro, le seguenti azioni:

□ **La Camera di Commercio di Ancona:**

- a) collaborerà, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, alle attività di progettazione e preparazione degli interventi;
- b) coordinerà, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, i percorsi di alternanza scuola – lavoro di cui alla presente convenzione;
- c) curerà la sensibilizzazione e l'orientamento delle imprese e dei soggetti coinvolti;
- d) supporterà le azioni di ricerca delle aziende svolte dalle scuole
- e) realizzerà l'attività formativa per gli allievi, per i docenti, per i tutor scolastici e i tutor aziendali.

□ **L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche:**

- a) coordinerà e svolgerà in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, azioni di informazione per diffondere tra i dirigenti scolastici, i docenti, gli allievi e le loro famiglie, la più ampia conoscenza delle opportunità che il percorso sperimentale presenta;
- b) fornirà alle istituzioni scolastiche che attueranno i percorsi di cui al presente accordo le necessarie indicazioni circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza tecnica;
- c) coordinerà l'attività di monitoraggio e valutazione su base regionale.

□ **La singola istituzione scolastica:**

- a) sarà responsabile del percorso nel suo complesso, coordinerà e realizzerà, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, le attività preparatorie di:
 - individuazione e descrizione dei settori prioritari d'intervento, degli ambiti professionali e delle competenze da formare;
 - progettazione dei percorsi ed individuazione del personale scolastico con funzioni di docente responsabile e tutor;
 - individuazione dell'utenza degli interventi e raccolta delle candidature degli studenti a partecipare alle esperienze in azienda;
- b) assicurerà, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, lo svolgimento delle attività formative presso la propria sede;
- c) individuerà le imprese da coinvolgere nelle attività di stage, stipulerà le relative convenzioni e provvederà alla trasmissione della documentazione agli organismi competenti;
- d) garantirà la copertura assicurativa degli allievi impegnati nei percorsi, sostenendone i relativi oneri finanziari e amministrativi;
- e) assicurerà l'attività di tutoraggio formativo per l'intero percorso;
- f) curerà le azioni di accompagnamento, monitoraggio e valutazione, con la predisposizione della relativa documentazione, coordinandosi con il Comitato di cui al successivo all'art. 9;
- g) definirà e curerà gli aspetti organizzativi e logistico/amministrativi, predisponendo piani relativi alle spese, agli orari delle attività, ai mezzi di trasporto ecc.

2. Ciascun soggetto firmatario del presente accordo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

Art. 7 *(Risorse finanziarie)*

1. Per i percorsi in alternanza assistiti di cui al presente accordo-operativo, le risorse finanziarie stanziata dalla Direzione Scolastica per le Marche per l'avvio dei progetti da attuarsi con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005 saranno pari a Euro 3.000,00 per ciascun istituto scolastico firmatario.

2. Le predette risorse saranno integrate da un apporto fornito dalla Camera di Commercio di Ancona beneficiaria dei contributi a valere sul Fondo perequativo 2003 nella misura corrispondente alla quota approvata da Unioncamere, unitamente ad una quota derivante da risorse proprie destinate al finanziamento del progetto per un totale di Euro 48.000,00.

Art. 8 *(Modalità di gestione e rendicontazione amministrativo – finanziaria)*

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche verserà direttamente agli Istituti Scolastici la quota indicata dall'art.7, dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta, con rendicontazione delle spese sostenute. Tale relazione verrà presentata al Comitato Tecnico di cui all'art. 9, per monitorare i risultati raggiunti.

Art. 9 *(Monitoraggio e valutazione delle esperienze)*

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, d'intesa con i soggetti firmatari, è istituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti della Camera di Commercio di Ancona, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, un rappresentante dei docenti/tutor scolastici. Il comitato si propone da un lato, di verificare con cadenza periodica, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo e delle intese operative conseguenti,

dall'altro di promuovere un'attività sperimentale in coerenza con le linee di indirizzo di cui al presente accordo e con gli obiettivi della normativa richiamata in premessa.

2. In particolare, il Comitato Tecnico di cui al punto precedente s'impegna a:

- realizzare un monitoraggio dell'esperienza nel suo complesso e favorire lo scambio di esperienze tra i vari soggetti partecipanti;
- fornire una modulistica finalizzata alla rilevazione e valutazione delle competenze acquisite durante l'esperienza di stage;
- individuare strumenti per trasferire i risultati dell'iniziativa all'interno della scuola e del curriculum e costruire indicatori per valutarne l'efficacia;
- effettuare una valutazione finale dell'esperienza condotta e redigere un report complessivo.

Art. 10
(Efficacia)

1. La presente convenzione si compone di n. 8 pagine ed ha durata annuale.

Camera di Commercio di Ancona

Il Presidente

f.to Giampaolo Giampaoli

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Il Direttore Generale

f.to Michele De Gregorio

Liceo Scientifico "Galilei" - Ancona

Il Dirigente Scolastico

f.to Fiorello Gramillano

Istituto d'Arte "Mannucci" - Ancona

Il Dirigente Scolastico

f.to Francesco Maria Orsolini

Istituto d'Istruzione Superiore "Serrani" - Falconara M.ma

Il Dirigente Scolastico

f.to Fabio Alfieri

Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" - Jesi

Il Dirigente Scolastico

f.to Giuliana Petta

Istituto d'Istruzione Superiore

"Laeng"-Castelfidardo - Osimo

Il Dirigente Scolastico

f.to Pasquale Romagnoli

Istituto Professionale Alberghiero

"Panzini" - Senigallia

Il Dirigente Scolastico

f.to Alfonso Benvenuto

Ancona, li 22 marzo 2005